

XVII legislatura

**Misure sull'imprenditoria
giovanile in agricoltura
(AA.SS. nn. 287 e 751)**

gennaio 2014
n. 97



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Misure sull'imprenditoria
giovanile in agricoltura
(AA.SS. nn. 287 e 751)**

gennaio 2014
n. 97

a cura di: G. Buonomo
ha collaborato: S. Bonanni

Classificazione Teseo: Imprese agricole. Giovani.
Assistenza e incentivazione economica. Coltivatori diretti.

INDICE

INTRODUZIONE.....	7
TESTO A FRONTE	9
Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 287 e 751 in materia di benefici per l'imprenditoria nel settore agricolo	11
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	31
L. 27-12-2002 n. 289 " <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> " (legge finanziaria 2003), art. 66	33
D.L. 24-1-2012 n. 1 " <i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i> ", art. 66.....	35
D.Lgs. 18-5-2001 n. 228 " <i>Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57</i> ", art. 6.....	38
L. 24-12-2012 n. 228 " <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> " (legge di stabilità 2013), co. 513-514.....	39
L. 27-12-2006 n. 296 " <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> " (legge finanziaria 2007), co. 1093-1094.....	40
D.M. 26 febbraio 2002 " <i>Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa</i> "	41
L. 27-10-1966 n. 910 " <i>Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970</i> ", art. 12.....	51
D.L. 6-7-2012 n. 95 " <i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i> ", art. 12.....	53
L. 23-7-2009 n. 99 " <i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i> ", art. 18.....	56
D.Lgs. 14-3-2011 n. 23 " <i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i> ", art. 10.....	59
D.L. 30-12-2009 n. 194 " <i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative</i> ", art. 2, co. 4-bis.....	60
D.P.R. 26-4-1986 n. 131 " <i>Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro</i> ", Tariffa I, art. 1.....	61
L. 27 dicembre 2013, n. 147 " <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> "	65

D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 <i>"Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"</i>	68
INIZIATIVE FINANZIARIE	79
ISMEA, <i>Stato del fondo di garanzia a prima richiesta</i> , dati al 31 dicembre 2013.....	81
ISMEA, <i>Criteri per l'attuazione del regime di aiuto denominato "Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura"</i>	91
RAPPORTI CONOSCITIVI.....	99
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, <i>Indagine sulle famiglie rurali – giugno 2013 (stralcio)</i>	101
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, <i>Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, Legge 27 dicembre 2006, n° 296, Stato di attuazione al 31 dicembre 2012</i>	319

INTRODUZIONE

Già nella XVI legislatura venne all'attenzione delle sedi parlamentari il tema del ricambio generazionale nel comparto primario. Nella seduta del 21 giugno 2011 della 9^a Commissione permanente si rilevò che, secondo i dati ISTAT del 2011, l'Italia presentava un tasso di disoccupazione pari all'8,6 per cento, tasso in netta ascesa tra le fasce di età compresa tra i 15 e i 24 anni (29,4 per cento). Oltre a ciò l'Italia è tra quei paesi comunitari che registra la maggiore presenza di imprenditori agricoli di età superiore ai 55 anni. Un generale invecchiamento della popolazione agricola, ormai da ritenere a carattere strutturale, e uno scarso ricambio generazionale accompagnano la diminuzione degli addetti all'attività agricola e soprattutto dei giovani imprenditori che, negli ultimi anni, si riducono drasticamente. I fenomeni di esodo e abbandono del settore in vaste aree dell'Unione europea sono, inoltre, causa di degrado delle aree rurali e dell'ambiente naturale. Una tale situazione appariva espressione delle difficoltà che hanno gli imprenditori più anziani ad uscire e di quelle che incontrano i più giovani imprenditori ad entrare nel mondo dell'agricoltura. Un effetto di "trascinamento", a beneficio dei restanti operatori del comparto, non si riesce a conseguire, in quanto il numero di giovani imprenditori agricoli risulta estremamente ridotto, con tutte le conseguenze negative derivanti da tale situazione anche sul piano della rappresentanza categoriale.

A fronte di ciò, la globalizzazione dei mercati ed i processi di integrazione economica e politica tra i Paesi hanno determinato nei sistemi agricoli profondi mutamenti ed esigenze di ristrutturazione, che hanno orientato l'Unione europea a sostenere il modello agricolo basato sulla multifunzionalità, sulla compatibilità ambientale e sulla sicurezza alimentare, esigenze esplicitate con la riforma della Politica agricola comune (PAC). In questo contesto, da più parti si invoca una strategia nazionale volta alla rivitalizzazione dell'attività agricola, anche e soprattutto attraverso l'insediamento di nuove generazioni di imprenditori agricoli e la loro permanenza nel settore, assegnando allo spirito imprenditoriale giovanile una funzione centrale per lo sviluppo del settore e per i suoi nuovi obiettivi. Ecco perché, rispetto alla concessione di misure di sostegno a favore dell'imprenditoria giovanile, l'elemento anagrafico non costituisce l'unico requisito, dovendo lo stesso accompagnarsi a quello attinente alla predisposizione di un piano aziendale adeguato e credibile. Occorre inoltre che le strategie a favore dell'imprenditoria giovanile si incentrino su un approccio progressivo, volto alla "costruzione" del reddito di impresa, rispetto al quale si è registrata negli ultimi anni una preoccupante diminuzione, conseguente da un lato all'aumento dei costi di produzione, dall'altro alla riduzione costante dei prezzi dei prodotti. Uno strumento fondamentale per l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile è costituito dal regime fiscale agevolato, come pure dal credito di imposta per investimenti in beni strumentali volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni nel processo di coltivazione.

Nella presente legislatura, due disegni di legge sono stati proposti in Senato per valorizzare la categoria dei giovani imprenditori, che si caratterizza per una forte motivazione rispetto all'attività esercitata, nonché per *standard* di produttività, di investimento e di innovazione molto elevati. Di essi si offre il testo a fronte, in quanto, pur nella diversità delle proposte, essi condividono l'assunto che l'intervento a favore degli imprenditori in questione richiede misure strutturali, con carattere di stabilità, che siano idonee a consentire l'insediamento iniziale degli operatori, accompagnando gli stessi nell'avvio della propria attività imprenditoriale.

Si tratta di misure che, anche quando soffermano la loro attenzione sui profili fiscali e su quelli inerenti alle forme di incentivazione economica, intendono comunque favorire, nel rispetto della normativa comunitaria, il ricambio generazionale e la permanenza dei giovani nel settore dell'imprenditoria agricola, alla luce della critica situazione che caratterizza il settore. Si rammenta inoltre che la legge di stabilità per il 2014 ha affrontato l'esigenza di conseguire il fine di favorire la nascita ed il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori. Un primo ambito di intervento, in materia, è costituito dalle risorse per l'accesso ai capitali delle imprese agricole e agroalimentari, conferite all'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) attraverso il Fondo di capitali di rischio (per la cui gestione l'ISMEA fu autorizzata a costituire una società di capitali): esso ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio; anche lo stanziamento del Fondo capitali di rischio, che accompagna le imprese agricole ed agroindustriali nei loro investimenti per lo sviluppo favorendo la loro capitalizzazione, costituisce uno specifico regime di aiuti che l'Unione europea ha approvato. Un secondo fronte insiste invece nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998, a favore dei giovani imprenditori agricoli. Si tratta della ricomposizione fondiaria mediante acquisto o ampliamento di aziende con l'assistenza finanziaria dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (allora Cassa per la formazione della proprietà contadina, ora assorbita dall'Ismea). A queste finalità tende la normativa sin qui accumulatasi in materia, di cui si allega una breve ricognizione, oltre a quella delle attività finanziarie condotte dagli enti amministrativi competenti, dai quali sono stati redatti anche i due rapporti conoscitivi acclusi.

TESTO A FRONTE

Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 287 e 751 in materia di benefici per l'imprenditoria nel settore agricolo

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p align="center">Articolo 1 (Finalità)</p> <p>1. La presente legge ha lo scopo, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, di promuovere, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il primo insediamento, il ricambio generazionale e la permanenza di giovani nel settore dell'agricoltura, nonché di facilitare, attraverso l'istituzione della Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16, il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende.</p>	<p align="center">Articolo 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. La presente legge è volta a promuovere il ricambio generazionale in agricoltura tramite agevolazioni dirette a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.</p> <p align="center"><i>vedi anche comma 2 di seguito</i></p>
<p>2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.</p>	<p>2. Le misure di cui alla presente legge sono finalizzate a favorire il primo insediamento di giovani agricoltori e l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento.</p>
<p><i>Vedi comma 1</i></p>	<p>3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa dell'Unione europea.</p>
<p align="center">Articolo 2 (Definizioni)</p> <p>1. Si intendono per giovani agricoltori i soggetti:</p>	<p align="center">Articolo 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, per giovani agricoltori si intendono i</p>

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
	soggetti:
a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di responsabili dell'azienda;	a) di età inferiore a quaranta anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola o che si impegnano ad acquisirle nei tempi e nei modi previsti dalle norme regionali;	b) che dimostrano di possedere conoscenze e competenze professionali adeguate;
c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.	c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
	2. Ai fini della presente legge, per adattamento strutturale dell'azienda dopo il primo insediamento si intendono gli investimenti materiali o immateriali che migliorano il rendimento globale dell'azienda agricola e che sono conformi alla normativa dell'Unione europea.
	3. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, gli investimenti di cui al comma 2 devono essere specificati nel piano aziendale di cui alla lettera c) del comma 1 e devono essere effettuati entro trentasei mesi dalla data di primo insediamento di cui alla lettera a) del medesimo comma 1.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida relative alle competenze minime di cui alla lettera b) del comma 1 ed alle	4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le competenze professionali minime di cui alla lettera b) del comma 1 e le modalità di valutazione del piano aziendale di cui

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
modalità di valutazione del piano aziendale di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.	alla lettera c) del medesimo comma 1.
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;"><i>(Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura)</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, le cui risorse sono destinate al cofinanziamento di appositi programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura, in attuazione di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1698/2005.</p> <p>2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base ai programmi di insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione da esse predisposti.</p> <p>3. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione:</p> <p>a) i giovani agricoltori di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge;</p> <p>b) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità</p>	

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>limitata, le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, almeno la metà dei soci, dei contraenti, dei produttori, di età inferiore a 40 anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale;</p> <p>c) le società semplici di affiancamento per le terre agricole di cui all'articolo 19 della presente legge.</p> <p>4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, secondo quanto previsto dai programmi regionali di cui al medesimo comma e nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui al comma 2, per interventi relativi:</p> <p>a) all'acquisto di terreni e strutture necessarie per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;</p> <p>b) all'acquisto di mezzi strumentali, con priorità per quelli volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;</p> <p>c) all'ampliamento di una unità minima produttiva definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;</p> <p>d) all'acquisto di complessi aziendali già operativi.</p>	
<p>Articolo 4</p> <p><i>(Agevolazioni tributarie a favore dei</i></p>	

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p style="text-align: center;"><i>giovani agricoltori</i>)</p> <p>1. All'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e successive modificazioni, dopo le parole: «aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale» sono inserite le seguenti: «costituite anche in reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, rispettivamente, almeno la metà dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento dei giovani in agricoltura)</i></p> <p>1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge che avviano un'attività d'impresa nel settore dell'agricoltura, anche in forma associata, e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito prodotto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;"><i>(Regime fiscale agevolato per i giovani agricoltori)</i></p> <p>1. I giovani agricoltori che avviano un'attività d'impresa, anche in forma associata, nel settore agricolo e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi prodotti in forma associata e di reddito agrario, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali pari al 10 per cento del reddito prodotto.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Per il comma 2 vedi oltre (a fronte con il comma 5 dell'A.S. n. 287)</i></p>

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che i soggetti di cui al comma 1 non abbiano esercitato nei precedenti tre anni un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare ed abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.</p>	<p>3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti ai soggetti in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi.</p>
<p>3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.</p>	
<p>4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p>	<p>4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>
<p>5. I soggetti di cui al comma 1, sono esentati, altresì, dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui</p>	<p>2. I soggetti di cui al comma 1 sono esentati dall'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per</p>

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.	i quattro periodi d'imposta successivi.
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sviluppo di imprese agricole giovanili esistenti)</i></p> <p>1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «, ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda».</p> <p>b) al comma 2-bis la parola: «subentranti» è soppressa e sono aggiunte infine le parole: «o del capitale sociale della società»;</p> <p>c) i commi 2 e 3 sono abrogati.</p> <p>2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;"><i>(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali)</i></p> <p>1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative gli investimenti materiali o immateriali, che</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;"><i>(Credito d'imposta a favore dei giovani agricoltori)</i></p> <p>1. Ai giovani agricoltori che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi prodotti in forma associata e di reddito agrario, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative agli investimenti</p>

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola e siano conformi alle norme dell'Unione europea.	materiali o immateriali che migliorano il rendimento globale dell'azienda agricola e che sono conformi alla normativa dell'Unione europea. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso fino a concorrenza dell'importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.	
3. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'attuazione del comma 1.
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;"><i>(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)</i></p> <p>1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dai seguenti:</p> <p>«5. Dal 1° gennaio 2013, i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o d'imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, almeno la metà dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o in forma societaria,</p>	

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>purché in quest'ultimo caso la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, qualora acquistino o permutino terreni sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura del 50 per cento di quelle previste in via ordinaria o ridotta.</p> <p>5-bis. L'aliquota del 50 per cento di cui al comma 5 è ridotta al 30 per cento qualora si tratti di donne».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Prelazione di più confinanti)</i></p> <p>1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine:</p> <p>a) a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) di età compresa fra i 18 e i 40 anni, costituiti anche in reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che almeno la metà dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o in forma individuale</p>	

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni;</p> <p>b) a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva.</p> <p>2. L'articolo 7 del decreto-legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è abrogato.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)</i></p> <p>1. Per le spese documentate, sostenute entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ad interventi di riqualificazione di fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, i soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;"><i>(Servizi di sostituzione)</i></p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, appositi programmi per favorire il</p>	

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>passaggio generazionale delle imprese agricole tramite il riconoscimento e l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni.</p> <p>2. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «2007-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2012-2016».</p> <p>3. Il 50 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dal citato articolo 1, comma 1068, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, sono destinate anche al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere appositi incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il passaggio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del contratto di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.</p>	
<p>Articolo 12</p> <p><i>(Misure per favorire l'accesso al credito)</i></p> <p>1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il</p>	<p>Articolo 5</p> <p><i>(Misure per favorire l'accesso al credito)</i></p> <p>1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,</p>

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità e i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p>	<p>promuove la conclusione di una convenzione con l'Associazione bancaria italiana, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'accesso a forme di credito agevolato da parte dei giovani agricoltori.</p>
<p>2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari, e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato.</p>	
<p>3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un apposito fondo di garanzia, con dotazione pari a 10 milioni di euro.</p>	<p>2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un apposito fondo con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per favorire l'accesso al microcredito)</i></p> <p>1. All'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata</p>	

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative» sono sostituite dalle seguenti: «a persone fisiche, società di persone, società cooperative o a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per agevolare la concessione di garanzie)</i></p> <p>1. Al fine di favorire la concessione da parte dei confidi di garanzie in favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.</p> <p>2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di iniziative a sostegno dei confidi agricoli regionali e interprovinciali che forniscono garanzie ai soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22</p>	

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.</p> <p>3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.</p> <p>4. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;"><i>(Investimenti in ricerca e sviluppo)</i></p> <p>1. Ai giovani imprenditori agricoli e alle società agricole costituite da giovani di età inferiore a 40 anni che presentano un progetto industriale e di sviluppo sperimentale nel settore dell'agricoltura, in collaborazione con istituti di ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volto ad accrescere l'efficienza aziendale, ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione, è concesso un contributo pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 25 per cento del costo ammissibile secondo quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 800/2008 della</p>	

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti di Stato.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.</p> <p>3. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;"><i>(Istituzione della Banca delle terre agricole)</i></p> <p>1. È istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, nonché sulle modalità di cessione e acquisto</p>	

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>degli stessi.</p> <p>3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.</p> <p>4. Al fine di aggiornare la Banca, gli utenti registrati si avvalgono di un Piano per la formazione e l'assistenza tecnica, consultabile sul sito internet dell'ISMEA, predisposto dal Nucleo operativo per la mediazione di cui all'articolo 18 della presente legge.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;"><i>(Bollettino semestrale delle terre agricole)</i></p> <p>1. Nel sito internet dell'ISMEA è pubblicato con cadenza semestrale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una ricognizione complessiva degli aggiornamenti avvenuti all'interno della Banca, contenente informazioni circa la disponibilità di terreni e aziende agricole, privati e pubblici, e le modalità di cessione e acquisto degli stessi.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;"><i>(Nucleo operativo per la mediazione)</i></p> <p>1. Presso il Centro di supporto operativo dell'ISMEA è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Nucleo operativo per la mediazione, di seguito denominato «Nucleo», con lo scopo di:</p> <p>a) favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari;</p> <p>b) garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso agli aiuti e agli aspetti tecnici ed economici propri di</p>	

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>ciascuna attività;</p> <p>c) coadiuvare gli utenti registrati sul sito internet dell'ISMEA nel processo di aggiornamento dei dati della Banca, nonché di garantire correttezza e trasparenza del processo stesso.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ISMEA stipula apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti.</p> <p>3. L'ISMEA assicura forme di collaborazione e di partecipazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative alle attività del Nucleo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p style="text-align: center;"><i>(Società di affiancamento per le terre agricole)</i></p> <p>1. I subentranti e i precedenti proprietari possono stipulare un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, è indicato un termine massimo della durata di cinque anni.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p style="text-align: center;"><i>(Istituzione dell'Agenzia delle terre pubbliche)</i></p> <p>1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani</p>	

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».</p> <p>2. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni.</p> <p>3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p style="text-align: center;"><i>(Destinazione delle terre demaniali a vocazione agricola)</i></p> <p>1. All'articolo 66, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «mediante procedura negoziata senza</p>	

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «mediante asta pubblica»;</p> <p>b) ovunque ricorrano le parole: «Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle terre pubbliche».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 22 <i>(Copertura finanziaria)</i></p> <p>1. 1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi di spesa determinati dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>(Copertura finanziaria)</i></p> <p>1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 115 milioni di euro a</p>	<p>2. Al comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,8 per cento»;</p> <p>b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,8 per cento»;</p> <p>c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10,8 per cento»;</p> <p>d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,2 per cento»;</p> <p>e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 per cento».</p>

A.S. n. 287 (Bertuzzi ed altri)	A.S. n. 751 (Stucchi)
<p>decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.</p>	

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 27-12-2002 n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

Publicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

66. Sostegno della filiera agroalimentare.

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall' [articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102](#), finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura ⁽³⁹²⁾.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽³⁹³⁾.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ⁽³⁹⁴⁾.

(392) Comma prima modificato dal comma 5 dell'[art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#) e poi così sostituito dal comma 1 dell'[art. 1, L. 3 febbraio 2011, n. 4](#). Vedi, anche, l'[art. 10-ter del citato decreto-legge n. 35/2005](#) nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(393) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 1° agosto 2003](#). Vedi, anche, l'[art. 10-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(394) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 giugno 2004, n. 182*. Vedi, anche, l'*art. 3, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*, l'*art. 14, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102* e il comma 31 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

Legge di stabilità 2014

comma 31

31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

D.L. 24-1-2012 n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Publicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.

Art. 66 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

In vigore dal 25 marzo 2012

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#), nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#). Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#). Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. ⁽¹⁵¹⁾

2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'[articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#).

3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185](#). ⁽¹⁵¹⁾

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'[articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#).

4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'[articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#), come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'[articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#). ⁽¹⁵²⁾

4-ter. Il comma 3 dell'[articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#), è sostituito dal seguente:

«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'[articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), e

dall'*articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto». ⁽¹⁵²⁾

5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del *decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185*, e successive modificazioni.

6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree. ⁽¹⁵¹⁾

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del *decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85*; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. ⁽¹⁵¹⁾

8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. ⁽¹⁵¹⁾

9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. ^{(153) (154)}

10. L'*articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183* e l'*articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, sono abrogati. ⁽¹⁵¹⁾

⁽¹⁵¹⁾ Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27*.

(152) Comma inserito dalla *legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27*.

(153) La Corte costituzionale, con *sentenza 26 marzo - 5 aprile 2013, n. 63* (Gazz. Uff. 10 aprile 2013, n. 63 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma nella parte in cui prevede che gli enti territoriali, in assenza di debito pubblico, o per la parte eventualmente eccedente, debbano destinare le risorse derivanti delle operazioni di dismissione, di cui ai commi precedenti, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

(154) La Corte costituzionale, con *sentenza 26 marzo - 5 aprile 2013, n. 63* (Gazz. Uff. 10 aprile 2013, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 66, comma 9, secondo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 42, 117, terzo comma, 118 e 119, sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché in relazione agli articoli 1, comma 1, 2 comma 2, lettera a), e 19 della *legge 5 maggio 2009, n. 42* e all'*articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85*.

Legge di stabilità commi 32 e 34

32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente».

34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

D.Lgs. 18-5-2001 n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57

Publicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

6. Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.

1. Le disposizioni recate dalla *legge 12 giugno 1962, n. 567*, e successive modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 1971, n. 11*, e successive modificazioni, dalla *legge 3 maggio 1982, n. 203*, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.

2. L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.

3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'*articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203*. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.

4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'*articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11*, come sostituito dal primo comma dell'*articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203*.

Legge di stabilità 2014, comma 35

35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

L. 24-12-2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Publicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.

513. I *commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma **513**.

Legge di stabilità 2014 comma 36

36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Publicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

1093. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni ^{(534) (535)}.

1094. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento ^{(536) (537)}.

(534) Per le modalità applicative del presente comma vedi il *D.M. 27 settembre 2007, n. 213*.

(535) Le disposizioni del presente comma, già abrogate dal comma 513 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, hanno riacquisito efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 36 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(536) Periodo così sostituito dal *comma 177 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(537) Le disposizioni del presente comma, già modificate dal comma 177 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e abrogate dal comma 513 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, hanno riacquisito efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 36 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

Legge di stabilità 2014 comma 36

36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

D.M. 26 febbraio 2002⁽¹⁾ Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 67.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

(3) Per la riduzione dei consumi medi di cui al presente provvedimento, vedi il comma 517 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228* e il comma 3 dell'*art. 6, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il *D.M. 24 febbraio 2000*, emanato in attuazione dell'*art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21*, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;

Visto il *D.M. 9 marzo 2001*, il quale reca modifiche all'articolato ed all'allegato 1 del decreto soprarichiamato;

Vista la *legge 28 dicembre 2001, n. 448* (legge finanziaria 2002), che all'*art. 9, comma 9*, prevede entro il 28 febbraio 2002 la rideterminazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali dei quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione di cui al *D.M. 24 febbraio 2000* predetto;

Visto l'*art. 13, comma 3 della predetta legge n. 448*, che esenta da accisa per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra;

Considerate le richieste di ulteriori modifiche ed integrazioni dei decreti di cui sopra pervenute dalle regioni e province autonome sulla base di motivate esigenze;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche ed integrazioni di cui sopra emanando per praticità degli utilizzatori un nuovo provvedimento abrogativo dei precedenti, volto ad accrescere la coerenza interna degli stessi ed a migliorarne ulteriormente l'aderenza alle diversificate realtà e condizioni produttive rispettando il criterio della standardizzazione;

Sentito l'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2002;

Decreta:

1. *Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura.*

1. I consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di cui alle premesse, intese queste ultime quali produzioni vegetali protette definiti dal parametro ettaro coltura, ovvero da altri parametri, sono determinati nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

2. Le assegnazioni, riferite ai consumi di cui al comma precedente, sono concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati indicati nell'allegato 1 previa corrispondente richiesta e dichiarazione di avvenuto impiego; nel caso di affidamento di determinati lavori ad imprese agromeccaniche o ad altri soggetti, di utilizzo di tecniche colturali semplificate ovvero di esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo, gli aventi diritto richiedono un quantitativo di gasolio pari a quello indicato nell'allegato 1 per ciascuna lavorazione da effettuare.

3. I consumi per le singole operazioni colturali riportati nell'allegato 1 sono applicati anche nel caso di eventuali maggiorazioni concesse dalle regioni e province autonome in applicazione del seguente art. 2.

4. I consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 sono determinati per i singoli interventi da apposite tabelle approntate da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei consumi stabiliti nell'allegato 1, comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. I consumi relativi a macchine alimentate a benzina sono determinati per i singoli interventi da apposite tabelle, approntate da ciascuna regione o provincia autonoma con riferimento alle attività produttive praticate, comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. Le regioni e le province autonome per le determinazioni dei consumi previste ai commi 4 e 5, nonché per le maggiorazioni previste al seguente art. 2 e per le assegnazioni derivanti da particolari situazioni non previste dall'art. 2, possono sentire le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche e, allorché reso disponibile, fanno riferimento al prontuario di consumi che su incarico del Ministero delle politiche agricole e forestali sarà formulato dall'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola d'intesa con le regioni e province autonome ⁽⁴⁾.

(4) Per la riduzione dei consumi medi di cui al presente provvedimento, vedi il comma 517 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 3 dell'art. 6, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

2. *Maggiorazioni dei consumi.*

1. Le regioni e le province autonome possono disporre le maggiorazioni di cui all'allegato 1, punti 19 e 20, quando ricorrono le condizioni ivi riportate.

2. Per altre particolari condizioni presenti sul proprio territorio, quali:

a) acclività e frammentazione per i trasferimenti aziendali, trasporto dei prodotti agricoli e lavorazioni;

b) condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti;

c) elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione;

d) siccità e alluvioni;

e) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso,

le regioni e le province autonome possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1, entro la misura massima del 100% oltre le maggiorazioni previste dal medesimo allegato, punti 19 e 20, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ⁽⁵⁾.

(5) Per la riduzione dei consumi medi di cui al presente provvedimento, vedi il comma 517 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 3 dell'art. 6, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

3. *Norme finali.*

1. I *D.M. 24 febbraio 2000* e *D.M. 9 marzo 2001* sono abrogati.

2. Con successivo decreto si potrà procedere alla modifica del presente provvedimento e dell'annesso allegato 1 ⁽⁶⁾.

(6) Per la riduzione dei consumi medi di cui al presente provvedimento, vedi il comma 517 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 3 dell'art. 6, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

Allegato 1 ⁽⁷⁾

TABELLE DEI CONSUMI DI GASOLIO PER L'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA

	Lavori ordinari 1/ha	Altri lavori 1/ha
1 Cereali autunno vernici		
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	60	
Erpicatura	20	
Rullatura	4	
Semina	10	
Concimazione	7	
Diserbo/trattamenti	10	
Mietitrebbiatura	36	

	Lavori ordinari	Altri lavori
Raccolta paglia	12	
Trasporti vari	10	
Irrigazione di soccorso		96
Totale terreni piani sciolti	169	
2 Riso	1/ha	1/ha
Arginatura	24	
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	60	
Erpicoltura	20	
Livellamento	12	
Semina	10	
Concimazione	11	
Diserbo	13	
Mietitrebbiatura	48	
Trinciatura paglia	17	
Trasporti vari	13	
Essiccazione		132
Totale terreni sciolti	228	
3 Mais da granella	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	60	
Erpicoltura	20	
Rullatura	4	
Semina	11	
Concimazione	19	
Diserbo	13	
Raccolta granella	42	
Trasporti vari	13	
Irrigazione		132
Essiccazione granella		263
Trinciatura stocchi	22	
Totale terreni piani sciolti	204	
4 Mais foraggero	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	60	
Erpicoltura	20	
Rullatura	4	
Semina	10	
Concimazione	17	
Diserbo	12	
Raccolta	41	
Trasporti vari	13	

	Lavori ordinari	Altri lavori
Irrigazione		132
Totale terreni piani sciolti	177	
5 Erbai	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Concimazione	16	
Preparazione terreno		
Erpicatura	20	
Rullatura	4	
Semina	10	
Falciatura	7	
Arieggiamento ed andanatura	13	
Raccolta	14	
Essiccazione		163
Trasporti vari	12	
Irrigazione		66
Totale terreni piani sciolti (un solo sfalcio)	96	
6 Prati avvicendati e permanenti		
I° anno	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Concimazione	14	
Preparazione terreno		
Erpicatura	22	
Rullatura	8	
Semina	8	
Falciatura (4 volte ogni anno)*	26	
Arieggiamento ed andanatura (4 volte ogni anno)*	50	
Raccolta (4 volte ogni anno)*	50	
Essiccazione (4 volte ogni anno)*		163
Trasporti vari	66	
Irrigazione		132
Totale terreni piani sciolti irrigui (4 falciature l'anno)*	244	
<i>* Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno</i>		
II° anno e successivi	1/ha	1/ha
Concimazione	11	
Rullatura	6	
Falciatura (4 falciature ogni anno)*	26	
Arieggiamento ed andanatura (4 volte ogni anno)*	50	
Raccolta (4 volte ogni anno)*	50	
Essiccazione (4 volte ogni anno)*		163
Trasporti vari	66	
Irrigazione		132
Totale terreni piani sciolti (4 falciature ogni anno)*		
<i>* Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno.</i>		
7 Barbabietola da zucchero, patata	1/ha	1/ha

	Lavori ordinari	Altri lavori
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	60	
Erpicoltura	20	
Rullatura	7	
Semina	12	
Rincalzatura/sarchiatura	12	
Concimazione	25	
Diserbo/trattamenti	14	
Raccolta a cantieri riuniti	53	
Raccolta a cantieri separati		
Escavazione		45
Scollettatura		12
Caricamento		6
Trasporti vari	12	
Irrigazione		200
Totale terreni piani sciolti	215	
8 Soia, girasole, colza	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	60	
Erpicoltura	20	
Rullatura	4	
Semina	11	
Concimazione	18	
Diserbo	4	
Raccolta	36	
Trasporti vari	8	
Trinciatura residui colturali	13	
Irrigazione		132
Essiccazione (solo soia)		120
Totale terreni piani sciolti	174	
9 Tabacco, pomodoro da industria	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	60	
Erpicoltura	20	
Rullatura	7	
Trapianto	41	
Sarchiatura/rincalzatura	26	
Concimazione	18	
Diserbo/trattamenti	16	
Cimatura (solo tabacco)		10

	Lavori ordinari	Altri lavori
Raccolta	57	
Trasporti vari	13	
Irrigazione		450
Cura con impianti coibentati (solo tabacco)		600/t di prodotto
Cura con impianti poco coibentati (solo tabacco)		850/t di prodotto
Totale terreni piani sciolti	258	
10 Altre ortive da pieno campo		
10.1 Fagiolino, pisello, spinacio, cipolla	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno	90	
Semina	11	
Concimazione	20	
Diserbo/trattamenti	13	
Raccolta	46	
Trasporti vari	11	
Irrigazione fagiolino I° raccolto, spinacio e cipolla		132
Irrigazione fagiolino II° raccolto, pisello		287
Totale terreni piani sciolti	191	
10.2 Peperone	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno	90	
Trapianto	24	
Concimazione	20	
Diserbo/trattamenti	24	
Raccolta (con agevolatrice)	60	
Trinciatura piante	13	
Trasporti vari	12	
Irrigazione		450
Totale terreni piani sciolti	243	
10.3 Cavolfiore	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno	90	
Trapianto	34	
Concimazione	24	
Diserbo/trattamenti	10	
Raccolta (con agevolatrice)	53	
Trasporti vari	11	
Irrigazione		148
Totali terreni piani sciolti	222	
10.4 Cocomero e melone	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista:		

	Lavori ordinari	Altri lavori
scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno	90	
Trapianto	34	
Concimazione	14	
Diserbo/trattamenti	13	
Raccolta (agevolatrice)	79	
Trasporti vari	26	
Irrigazione		450
Totale terreni piani sciolti	256	
10.5 Lattuga e insalate da consumo fresco	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno	90	
Trapianto	36	
Concimazione	36	
Diserbo/trattamenti	30	
Raccolta	48	
Trasporti vari	36	
Irrigazione		450
Totale terreni piani sciolti	276	
11 Vite da vino, frutta polposa, nocciolo, olivo, agrumi	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		200
Potatura meccanica	36	
Trinciatura (o raccolta) sarmenti	26	
Trattamenti	100	
Concimazione	36	
Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
Spollonatura (vite e nocciolo)		7
Raccolta	80	
Trasporti	50	
Copertura e scopertura con teli		100
Irrigazione		400
Essiccazione (nocciolo)		240
Totale (in produzione)	448	
11.1 Vite da tavola	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		200
Potatura meccanica	36	
Trinciatura	26	
Trattamenti	100	
Concimazione	36	
Zappatura	190	
Raccolta	50	
Trasporti	50	
Copertura e scopertura con teli		100

	Lavori ordinari	Altri lavori
Irrigazione		600
Totale (in produzione)	488	
12 Pioppo	1/ha	1/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		200
Potatura	4	
Trattamenti	8	
Concimazione	23	
Zappatura (e altri lavori al terreno)	49	
Irrigazione		192
Taglio		100
Totale (in produzione)	84	
13 Coltivazione sotto serra	l/m ³ mese	
Riscaldamento serra nord	2,1	
Riscaldamento serra sud	1,1	
14 Allevamento bovini		
14.1 Bovini da latte	1/UBA	
	60	
Con carro unifeed	60+25	
14.2 Bovini da carne	1/UBA	
	42	
Con carro unifeed	42+25	
14.3 Vitelli (fino a 6 mesi)	1/capo	
15 Allevamenti suini	8,4	
15.1 Da riproduzione	1/scrofa	
In ambiente non riscaldato	18	
In ambiente riscaldato	60	
15.2 Da ingrasso	1/capo adulto	
	8	
15.3 A ciclo chiuso	Somma dei due precedenti	
16 Allevamenti ovini e caprini	1/capo adulto	
	4	
17 Allevamenti avicoli e cunicoli	1/capo adulto	
In ambiente non riscaldato	0,24	
In ambiente riscaldato	1,2	
18 Piscicoltura		
18.1 Allevamenti intensivi	I/q.le pesce prodotto	
Senza riscaldamento	12	
18.2 Allevamenti estensivi	1/ha	

	Lavori ordinari	Altri lavori
Senza riscaldamento	15	
19 Maggiorazioni alle operazioni di campo		
Per le produzioni vegetali sono possibili e seguenti maggiorazioni massime:		
Terreni di medio impasto	+50%	
Terreni tenaci	+80%	
20 maggiorazioni fuori campo		
Per tutte le operazioni svolte dalle imprese agromeccaniche e/o dagli agricoltori con aziende molto frammentate occorre tenere conto dei trasferimenti extra aziendali. In questi casi è possibile la seguente maggiorazione: + 3,5 l/ha.		

(7) Per la riduzione dei consumi medi di cui al presente provvedimento, vedi il comma 517 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228* e il comma 3 dell'*art. 6, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*.

Legge di stabilità 2014 comma 292

292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

L. 27-10-1966 n. 910 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Publicata nel suppl. ord. alla Gazz. Uff. 9 novembre 1966, n. 278.

12. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

Il fondo di cui al capo III della [legge 25 luglio 1952, n. 949](#), e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonché ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata [legge n. 949](#) siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è ridotto al 2 per cento.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti.

Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del «Fondo» gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonché della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potrà essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalità da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni già stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria ^{(12) (13)}.

(12) Vedi, anche, il *D.P.R. 17 ottobre 1967, n. 1406* e l'*art. 12, D.L. 30 agosto 1968, n. 917*.

(13) Vedi, anche, l'*art. 6, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11* e l'*art. 7, D.L. 13 agosto 1975, n. 377*, nonché l'*art. 60, L. 7 agosto 1982, n. 526*. Vedi, altresì, l'*art. 48, L. 21 dicembre 1978, n. 843*, e il comma 4-bis dell'*art. 2, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Legge di stabilità, comma 293

293. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

D.L. 6-7-2012 n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

Art. 12 Soppressione di enti e società (commi 1-17)

In vigore dal 21 agosto 2013

7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'[articolo 6, comma 3, del regolamento \(CE\) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005](#) relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006](#).

8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.

9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'[articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988](#), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.

11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari e forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno ad personam

riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.

12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso AGEA, a seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia.

13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo ⁽¹²³⁾.

14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. ⁽¹²⁴⁾

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del *decreto legislativo n. 165 del 1999* incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'*articolo 9* del citato decreto legislativo. ⁽¹²⁴⁾

18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ⁽¹²⁴⁾

(...)

(123) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

(124) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

Legge di stabilità 2014, comma 295

295. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti»; b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

L. 23-7-2009 n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

Art. 18. *(Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici)*

In vigore dal 28 febbraio 2012

1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 2009-2012 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale. ⁽¹⁷⁾

2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell' [articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 marzo 2006, n. 81](#), e, limitatamente alle attività di controllo, con il coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero di identificazione di ogni partita;
- b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
- c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
- d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto;
- e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
- f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
- g) l'attrezzo da pesca.

4. A ciascuna partita è applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della [direttiva 98/34/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.

6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo:

a) alle iniziative di formazione e di informazione;

b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall' *articolo 15*, comma 1, lettera e), della presente legge.

8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la qualità delle produzioni e dei prodotti.

9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel *regolamento (CE) n. 2153/2005* della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall' *articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13*, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del *regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005*, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità ed il monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell' *articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 2006, n. 81*.⁽¹⁸⁾

12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio

d'oliva e olive da tavola», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.

13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 2006, n. 81*.

14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

15. Per attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'*articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126*, come rideterminato ai sensi dell'*articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

(17) Comma così modificato dall'*art. 9-bis, comma 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(18) Comma così modificato dall'*art. 9-bis, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

Legge di stabilità 2014, comma 296

296. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.

D.Lgs. 14-3-2011 n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.

**Art. 10 Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare
In vigore dal 12 settembre 2013**

1. All'*articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9 per cento

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2 per cento

»;

b) sono abrogate le note del predetto *articolo 1*, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'*articolo 1*, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta. ⁽³³⁾

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(33) Comma così sostituito dall' *art. 26, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128*.

D.L. 30-12-2009 n. 194 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Publicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.

Art. 2 Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale

In vigore dal 1 gennaio 2011

4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), nonché all'[articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'[articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910](#), che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. ⁽¹⁴⁾

(14) Comma inserito dalla [legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 41, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Legge di stabilità, comma 608

608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

D.P.R. 26-4-1986 n. 131 Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Publicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99, S.O.

**Tariffa I
Parte prima**

Atti soggetti a registrazione in termine fisso

Articolo 1 ⁽¹¹⁰⁾

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9%

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2%

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: ⁽⁹⁷⁾ ⁽¹⁰⁸⁾ 12 per cento

Note:

I) ⁽¹⁰⁴⁾

II) ⁽¹⁰⁵⁾

II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento ⁽⁹⁸⁾ gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; ⁽¹⁰⁰⁾

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; ⁽¹¹²⁾

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'*articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n.*

168, all'[articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 aprile 1985, n. 118](#), all'[articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415](#), all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'[articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348](#), all'[articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388](#), all'[articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455](#), all'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75](#), e all'[articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 243](#).

2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa ⁽⁹⁹⁾ pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'[articolo 55 del presente testo unico](#). Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale ^{(101) (102) (109) (111)}

II-ter) ⁽¹⁰³⁾

II-quater) ⁽¹⁰⁶⁾

II-quinquies) ⁽¹⁰⁷⁾

(97) Comma modificato dall'[art. 6, commi 1 e 5, D.L. 30 settembre 1989, n. 332](#); dagli [artt. 16, comma 1, lett. a\) e 17, commi 1 e 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155](#); dall'[art. 10, comma 6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323](#), convertito, con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1996, n. 425](#); dall'[art. 3, comma 14, lett. b\), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 1997, n. 30](#); dall'[art. 22, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#), a decorrere dal 1° gennaio 1998; dall'[art. 7, commi 6 e 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488](#), a decorrere dal 1° gennaio 2000; dall'[art. 4, comma 6, lett. a\), D.Lgs. 4](#)

maggio 2001, n. 207; dall'*allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311*, come modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43*, con la decorrenza prevista dall'*art. 1, comma 300 della predetta L. 311/2004*; dall'*art. 1, commi 25 e 28, L. 24 dicembre 2007, n. 244*; dall'*art. 2, comma 23, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo *art. 10, D.Lgs. 23/2011*; dall'*art. 1, comma 609, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(98) Aliquota così modificata dall'*art. 7, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488*, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e, successivamente, dall'*art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo *art. 10, D.Lgs. 23/2011*.

(99) Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall'*art. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472*.

(100) Lettera modificata dall'*art. 33, comma 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(101) Comma modificato dall'*art. 41-bis, comma 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(102) Nota sostituita dall'*art. 3, comma 131, L. 28 dicembre 1995, n. 549*, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

(103) Nota abrogata dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*; tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo *art. 10, D.Lgs. 23/2011*.

In precedenza, la presente nota era stata aggiunta dall'*art. 3, comma 14, lett. c), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 1997, n. 30*.

(104) Nota abrogata dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*; tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo *art. 10, D.Lgs. 23/2011*.

(105) Nota abrogata dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*; tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo *art. 10, D.Lgs. 23/2011*.

In precedenza, la presente nota era stata modificata dall'*art. 7, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488*, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(106) Nota abrogata dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*; tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo *art. 10, D.Lgs. 23/2011*.

In precedenza, la presente nota era stata aggiunta dall'*art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460*, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(107) Nota abrogata dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*; tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo *art. 10, D.Lgs. 23/2011*.

In precedenza, la presente nota era stata aggiunta dall'*art. 4, comma 6, lett. b), D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207*.

(108) A norma dell'*art. 10, commi 2 e 5, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

(109) La Corte costituzionale, con *ordinanza 18-27 aprile 2007, n. 148* (Gazz. Uff. 2 maggio 2007, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al provvedimento, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con *sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 33* (Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata, «nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare [...] con atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi» a case di abitazione non di lusso, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata, nella parte in cui «prevede l'obbligo

di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato» in piena proprietà, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione.

(110) Vedi, anche, l'art. 33, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e il comma 4 dell'art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

(111) Vedi, anche, l'art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'art. 66, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, inoltre, l'art. 69, della stessa legge n. 342/2000.

(112) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno 2011 - 06 luglio 2011, n. 203 (Gazz. Uff. 13 luglio 2011, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Legge di stabilità 2014, comma 609

609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge di stabilità 2014)

Articolo 1

(...)

31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente».

(...)

34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

(...)

292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

293. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

(...)

295. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune,

nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti»;

b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

296. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.

(...)

608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185 Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144

Vigente al: 22-1-2014

Titolo I
INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPRENDI-
TORIALITA'

(Capo 01

Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e servizi)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente, per le politiche comunitarie e per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

((Principi generali))

((1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.))

Art. 2.
((Benefici))

((1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento.

2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.))

Art. 3.
((Soggetti beneficiari))

((1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

a) costituite da non piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

c) costituite in forma societaria;

d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.))

Art. 4.
((Progetti finanziabili))

((1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

Art. 4-bis.
((Risorse finanziarie disponibili))

((1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.)) Capo I Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese.

((CAPO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145))

Capo II

Misure in favore della nuova imprenditorialita' nel settore dei servizi

((CAPO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145))

Capo III

Misure in favore della nuova imprenditorialita' in
Agricoltura

Art. 9

Soggetti beneficiari

01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici (***(di cui al presente Capo)***), i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori (***(di cui al comma 01)***). Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori (***(di cui al comma 01)***).

2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione.

3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori (***(di cui al comma 01)***).

((3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato.))

Art. 10.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA;

b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo IV

Misure in favore delle cooperative sociali

((CAPO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145))

Art. 12-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145))

Titolo II
INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO

Art. 13.
Principi generali

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.

2. Le disposizioni sono dirette, in particolare:

- a) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
- b) a qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

Art. 14.
Ambito territoriale di applicazione

1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

Art. 15.
Benefici

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

- a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
- b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
- c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

Art. 16.
G a r a n z i e

1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attività oggetto di finanziamento.

Capo I
Misure in favore del lavoro autonomo

Art. 17
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione (*alla*) data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000 (*ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,*) nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:

- a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
- b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) i soggetti che esercitano una libera professione;
- d) i titolari di partita IVA;
- e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
- f) gli artigiani.

3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

Art. 18
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.

((1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie)).

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA;
- b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo II

Misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa

Art. 19.

Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15, le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori di cui all'articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.

2. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di capitali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

Art. 20.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA;

b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonché ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo III

Misure in favore dell'autoimpiego in franchising

Art. 21.

Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15 le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova

costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1, realizzabili in qualita' di franchisee.

2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la meta' numerica dei soci delle societa' di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la meta' delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1. **((Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f))**.

3. Le ditte individuali e le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

4. La presente disposizione non si applica alle societa' di fatto ed alle societa' aventi scopi mutualistici.

Art. 22.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Disposizioni di attuazione

1. **((Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo))** Alla societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.

2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica **((relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto))**, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.

3. La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.

3-bis. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE.

((4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.))

Art. 24.

Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni

((1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 01 del Titolo I, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto regolamento è emanato, entro i medesimi termini, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.))

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 25.
Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.

2. Il CIPE puo' destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.

Art. 26.
Disposizioni generali

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.

Art. 27.
Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306, per le misure previste al titolo I, capo I, del presente decreto;

b) decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995, per le misure previste al titolo I, capo II, del presente decreto;

c) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, per le misure previste al titolo I, capo III, del presente decreto;

d) decreto del direttore generale del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al titolo I, capo IV, del presente decreto;

e) decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, e decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° febbraio 1999, n. 222, per le misure previste al titolo II, capo I, del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

c) l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

d) l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) l'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visco, Ministro delle finanze

De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali

Ronchi, Ministro dell'ambiente

Toia, Ministro per le politiche comunitarie

Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Fassino

INIZIATIVE FINANZIARIE




STATO DEL FONDO DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Dati al 31 dicembre 2013


DINAMICA DEL PORTAFOGLIO

	Dicembre 2013	Settembre 2013
Fideiussioni	330.061.011	306.301.584
Cogaranzie	23.548.459	22.101.679
Totale richiesto	353.609.471	328.403.264


ARRIVI PER ANNO (IMPORTO)




PORTAFOGLIO PER FINALITÀ (IMPORTI POSIZIONI NON RESPINTE)




PORTAFOGLIO PER REGIONE (IMPORTI POSIZIONI NON RESPINTE)




PORTAFOGLIO PER ETÀ DELL'IMPRENDITORE (IMPORTI POSIZIONI NON RESPINTE)




PORTAFOGLIO PER INIZIATIVA (IMPORTI POSIZIONI NON RESPINTE)



CONDIZIONI PRATICATE DALLE BANCHE PER MACROAREA



COMMISSIONI APPLICATE SULLA GARANZIA PER MACROAREA





**Criteria per l'attuazione del regime di aiuto
denominato**

"Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura"

Introduzione

Nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed in armonia con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Ismea, organismo fondiario nazionale, intende incentivare l'insediamento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive.

A tal fine, è stato predisposto uno specifico Regime di aiuto denominato "Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura", registrato presso la Commissione Europea con il numero XA259/09 ed operativo dal 1° gennaio 2010.

Il Regime prevede l'erogazione di un premio in conto interessi nell'ambito di un'operazione di intervento fondiario che si concretizza attraverso l'acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) di efficienti strutture fondiarie agricole e la successiva rivendita, con patto di riservato dominio, in favore di giovani che si insediano per la prima volta in agricoltura.

Di seguito vengono illustrati i criteri di accesso e le modalità di attuazione del regime di aiuto.

1. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

Per beneficiare delle agevolazioni, i soggetti, al momento della presentazione¹ della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

A) età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 non ancora compiuti;

B) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

C) residenza nel territorio della Repubblica Italiana;

D) competenza e conoscenza professionale, secondo quanto stabilito dalla Misura "Insediamento di giovani agricoltori" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione di localizzazione dell'iniziativa. Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non possieda l'adeguata competenza e conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data in cui è stata assunta la decisione individuale di concessione dell'aiuto, per acquisirla tramite le azioni previste e descritte nel piano aziendale di cui al paragrafo 2.1. lettera b), a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale stesso;

E) qualifica professionale (IAP/coltivatore diretto) ovvero istanza di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) alla Regione competente ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e relativa iscrizione nella gestione previdenziale **da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda**; in difetto, il giovane è tenuto a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti **entro 3 mesi** dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, **a pena di decadenza**;

¹ Nel caso di presentazione della domanda a mezzo del servizio postale, rileva, ai fini del computo dei termini, la data di spedizione.

F) conduzione, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante, di:

F.1. impresa individuale che, al momento della presentazione della domanda ovvero, in difetto, **entro 3 mesi** dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, **a pena di decadenza**, risulti:

- a) titolare di partita IVA;
- b) iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio

oppure

F.2. società agricola (di persone, capitali ovvero cooperative) che, al momento della presentazione della domanda, risulti:

- a) titolare di partita IVA;
- b) iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- c) avere per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- d) indicare "società agricola" nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
- e) avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
- f) essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) devono permanere sino alla cancellazione del patto di riservato dominio (cfr. paragrafo 5). Al raggiungimento dei requisiti di cui alle lettere e) e f) che precedono può concorrere anche il soggetto richiedente; in tal caso, il possesso di tali requisiti deve essere dimostrato **entro 3 mesi** dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, **a pena di decadenza**.

Per la stessa società agricola possono beneficiare del premio di primo insediamento due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità, fermo restando che l'ammontare del premio resta contenuto nei limiti previsti per un solo giovane.

Lo statuto della società deve, altresì, contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni fino alla cancellazione del patto di riservato dominio.

2. REQUISITI MINIMI DI ACCESSO

2.1. Per essere ammesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve:

- a) presentare, attraverso la compilazione del "Business Plan on line", o altro format di Business Plan disponibile sul sito www.ismea.it, un piano aziendale che dimostri la

sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. Il Piano deve comprendere almeno:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola con particolare riferimento all'ubicazione, alle caratteristiche territoriali, agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato;
- gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività aziendali;
- l'eventuale programma degli investimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- l'eventuale richiesta di accesso alle agevolazioni per il subentro in agricoltura di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, Titolo I, Capo III. In questo caso devono essere fornite le informazioni specifiche richieste per l'accesso a tali agevolazioni;
- la sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti previsti;
- il fabbisogno formativo ai fini dell'acquisizione delle capacità professionali;
- il cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi previsti;
- la situazione finale dell'azienda, con riferimento anche a eventuali strategie di mercato.

Il piano aziendale può essere oggetto di revisione una sola volta nel corso del periodo di realizzazione dello stesso.

- b) dichiarare di insediarsi in agricoltura per la prima volta in qualità di titolare/legale rappresentante di un'impresa individuale o di una società agricola, così come definite e nei termini di cui al paragrafo 1, lettera F, che rispettino i requisiti in termini di ULU, previsti dalla Misura "Insediamento di giovani agricoltori" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione di localizzazione dell'iniziativa;
- c) dichiarare di insediarsi in un'impresa ovvero in una società agricola che garantisca il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente e di igiene, ambiente e benessere degli animali, di lavoro (sicurezza, immigrazione, ecc...) e risulti in ogni caso in regola con la normativa antimafia.
- d) dichiarare di impegnarsi a condurre in qualità di titolare/legale rappresentante l'Impresa ovvero la società agricola oggetto di insediamento per almeno cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.

2.2. La domanda per usufruire delle agevolazioni può essere presentata:

- ✓ prima dell'insediamento; in tal caso, l'insediamento deve effettuarsi **entro 3 mesi** dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, **a pena di decadenza**;
- ✓ **entro 6 mesi dall'insediamento**, qualora questo sia già avvenuto alla data di presentazione della domanda.

La singola decisione in merito alla concessione delle agevolazioni è assunta entro i 18 mesi successivi all'insediamento qualora questo sia già avvenuto prima della presentazione della domanda.

Quale data di insediamento si considera la data dell'atto con il quale il soggetto richiedente assume la titolarità/legale rappresentanza dell'impresa/società agricola, assumendone la responsabilità civile e fiscale. A tal fine, l'atto deve conferire espressamente al soggetto richiedente la rappresentanza legale e i poteri di amministrazione dell'impresa/società agricola. Nel caso di insediamento in società agricola, il soggetto richiedente deve in ogni caso risultare socio della società stessa alla data di insediamento.

3.CRITERI DI ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- i soggetti ai quali è stato già concesso un premio di primo insediamento;
- i soggetti che intendono insediarsi in imprese/società agricole, nelle quali in precedenza si era già insediato un altro giovane beneficiario del premio;
- i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, hanno già acquisito la qualifica di contitolare di una impresa o di una società agricola, differente da quella indicata nella domanda di accesso alle agevolazioni di cui al Regime di Aiuto n. XA259/09.

Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni gli insediamenti di giovani in imprese/società agricole che derivino dalla frammentazione di aziende preesistenti, salvo che la nuova azienda rispetti il requisito di redditività, accertato alla stregua dei criteri adottati nei piani di sviluppo rurale predisposti dalle Regioni e approvati dalla Commissione dell'Unione Europea.

Poiché le agevolazioni previste nel Regime di Aiuto n. XA259/09 sono concesse nell'ambito di un'operazione di intervento fondiario, sono altresì esclusi dalle agevolazioni gli interventi di acquisto e rivendita relativi ai seguenti soggetti:

- 3.1.1. tra genitori e figli;
- 3.1.2. tra coniugi;
- 3.1.3. tra affini entro il 1° grado (suocero/a – genero/nuora);
- 3.1.4. tra società e persone fisiche, quando anche uno dei soci o degli amministratori la società venditrice od acquirente abbia uno dei gradi di parentela, coniugio o affinità, precedentemente indicati, con la parte acquirente/venditrice;
- 3.1.5. tra società, quando anche uno dei soci o degli amministratori la società venditrice risulti essere socio o amministratore, anche indiretto, della società acquirente e viceversa;
- 3.1.6. nel caso di soggetti richiedenti che svolgono attività agromeccanica (articolo 5 del Dlgs. 99/2004), configurabile come attività artigianale, in quanto non sottoposti ai rischi derivanti dal ciclo biologico, propri dell'attività agricola.

3.2. Sono inoltre esclusi gli interventi:

- 3.2.1. che hanno per oggetto terreni già acquistati dall'Ismea, a meno che al momento della nuova domanda siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di acquisto dei terreni stessi e siano, inoltre, trascorsi almeno cinque anni dalla data di pagamento del residuo prezzo;
- 3.2.2. che hanno per oggetto beni provenienti da donazione effettuata da meno di cinque anni dalla data di presentazione della richiesta di intervento;
- 3.2.3. che hanno per oggetto terreni che non sono in grado di garantire efficacia nell'intervento dell'Istituto nell'ambito del settore fondiario, con particolare attenzione alla PLV conseguente alle attività aziendali e al relativo livello di redditività in relazione agli oneri finanziari connessi

alla sopportabilità dell'investimento nell'ambito del periodo di ammortamento prescelto;

3.2.4. che hanno per oggetto beni il cui valore di stima, determinato in sede di accertamento tecnico, sia inferiore del 50% rispetto al prezzo richiesto dalle parti venditrici;

3.2.5. per i quali in sede di istruttoria sia verificato il collegamento/controllo tra acquirente/venditore o comunque la riconducibilità ad un unico centro di imputazione di interessi.

3.3. In ogni caso, sono esclusi gli interventi in contrasto con le finalità, i principi e le disposizioni attuative del regime di aiuto n. XA259/09 e della vigente normativa sia in materia di primo insediamento che in materia di formazione ed ampliamento della proprietà coltivatrice.

4. MASSIMALI DI INTERVENTO

Il volume massimo per ciascun intervento è stabilito come segue:

- **In caso di impresa individuale o di società agricola unipersonale** - Il massimale è stabilito in € 1.000.000,00
- **In caso di società agricola** - Il massimale è stabilito in € 2.500.000,00

Nella sola ipotesi di società agricole di capitali, potranno essere ammessi alle agevolazioni interventi fino a un massimale di € 4.000.000,00 qualora l'ISMEA accerti e ritenga che risulti soddisfatto almeno uno dei requisiti di seguito indicati: a) esistenza di una compagine sociale nella quale, fermi restando i requisiti prescritti dal Regime di Aiuto, figurino soggetti in grado di garantire, in forza della quota di partecipazione, adeguati sbocchi di mercato e/o di assicurare un valido supporto allo sviluppo aziendale volto all'introduzione di significative innovazioni di prodotto, di processo e di organizzazione; b) presentazione di un piano aziendale al quale risultino allegati atti, anche negoziali, già formalizzati che garantiscano e assicurino, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni, il raggiungimento degli obiettivi proposti, in termini di supporto finanziario e di garanzia per adeguati sbocchi di mercato.

Al fine di garantire una maggiore efficacia e perequazione degli interventi, saranno ammesse alle agevolazioni le operazioni aventi ad oggetto terreni la cui valutazione non sia inferiore a **€ 180.000,00**.

5. AMMONTARE DEL PREMIO

Il premio è erogato come abbuono di interessi il cui valore attualizzato non può essere superiore a Euro 40.000.

Il premio è calcolato sulla base del tasso di riferimento determinato conformemente a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/0 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.

In ogni caso, il tasso effettivo non potrà essere inferiore al tasso di base fissato dalla Commissione europea e vigente al momento della determinazione di ammissione alle agevolazioni(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

RAPPORTI CONOSCITIVI

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>87</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1185 "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali"
<u>88</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 58 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi"
<u>89</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 925, 110, 111, 113 e 666-A "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"
<u>90</u>	Dossier	La formazione della <i>Grosse Koalition</i> : dai programmi elettorali al "contratto di governo"
<u>91</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120-B "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati - <i>Ed. provvisoria</i>
<u>92</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" Ed. provvisoria
<u>93</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"
<u>94</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1215 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"
<u>95</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1232 "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali"
<u>96</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1248 "Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".